



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Indice

1.	Contenuto del progetto.....	1
1.1	Termini per i processi di cambio in relazione all'obbligo di ritiro e di remunerazione.....	1
1.2	Trattamento degli impianti fotovoltaici liberamente innestabili	1
2.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	2
3.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	2
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Contenuto del progetto

1.1 Termini per i processi di cambio in relazione all'obbligo di ritiro e di remunerazione

I gestori delle reti di distribuzione (GRD) sono tenuti a ritirare e remunerare in modo adeguato, nel loro comprensorio, l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LEne). Tuttavia, si tratta solo di un obbligo di ritiro da parte del gestore di rete, non abbinato a un diritto. In linea di principio, il produttore può anche vendere la sua elettricità a terzi, senza che ciò faccia venir meno l'obbligo di ritiro e di remunerazione per il GRD locale¹. Per i casi in cui il produttore decide di ritornare al GRD, la EICom rileva inoltre quanto segue: «Di conseguenza, un gestore di rete deve nuovamente ritirare e remunerare l'energia elettrica che gli viene offerta». Per contro, non esiste alcuna disposizione di legge riguardo ai termini per il passaggio dal GRD a un acquirente terzo o viceversa. In considerazione della crescente frequenza con cui avvengono tali passaggi e dell'incertezza che ne consegue, con la presente revisione dell'ordinanza sull'energia (art. 10) si fissa un termine di notifica. Di conseguenza, in futuro tali passaggi potranno avvenire alla fine di ogni trimestre e dovranno essere comunicati al GRD con un mese di anticipo. Tale termine appare adeguato alla luce della raccomandazione di settore [SDAT – CH 2022](#) parte «SDAT-CH Wechselprozesse», relativa all'attuazione tecnica dei processi di cambio (cfr. cap. 1.1.5), nella quale si prevede generalmente un termine di preavviso di almeno dieci giorni lavorativi.

1.2 Trattamento degli impianti fotovoltaici liberamente innestabili

La prevista modifica dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71) precisa che solo i nuovi impianti di produzione, la cui installazione soggiace all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), hanno diritto a essere dotati immediatamente di un sistema di misurazione intelligente. Ciò non vale invece per gli impianti fotovoltaici liberamente innestabili (i cosiddetti impianti plug & play). Poiché tali impianti con una potenza dell'invertitore massima di 600 W servono in primo luogo al consumo proprio dei gestori degli stessi, la quantità di energia da essi immessa è esigua rispetto all'onere supplementare che causerebbe l'installazione di un sistema di misurazione intelligente in deroga al previsto rollout.

Dato che l'elettricità effettivamente immessa in rete non può essere misurata direttamente senza un sistema di misurazione intelligente, l'articolo 80a OEn prevede ora che, finché un impianto di produzione di energia elettrica non è dotato di un sistema di misurazione intelligente, la remunerazione per l'elettricità immessa in rete può essere effettuata solo a titolo forfettario. Ciò significa che il gestore della rete di distribuzione, che è soggetto all'obbligo di ritiro e di remunerazione dell'energia, può pagare al produttore di elettricità un'adeguata remunerazione forfettaria per l'elettricità ritirata, anziché installare (preferibilmente) un sistema di misurazione e misurare la quantità immessa per determinare la remunerazione. Al contrario, una rinuncia completa alla remunerazione dell'immissione di elettricità dagli impianti plug & play attraverso l'introduzione di un limite inferiore di potenza nell'OEn per l'obbligo di ritiro e di remunerazione di cui all'articolo 15 LEne sarebbe in contrasto con la volontà del legislatore. Nell'articolo citato, è stato definito esplicitamente un limite superiore per la potenza allacciata degli impianti (3 MW), ma nessun limite inferiore. Per determinare l'importo forfettario, il gestore di rete può richiedere al gestore dell'impianto di fornire documenti e parametri da cui si evinca chiaramente l'immissione annuale. Tra essi figurano, ad esempio, la potenza dei moduli nonché l'orientamento e l'inclinazione degli impianti.

¹ «Aumento dei prezzi dell'energia elettrica: domande e risposte sull'adeguamento delle tariffe dell'energia elettrica nel corso dell'anno, sull'approvvigionamento sostitutivo e sulla remunerazione per la ripresa di energia»; comunicazione della EICom del 14 dicembre 2022; [Comunicazioni \(admin.ch\)](#)

2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche proposte a livello di ordinanza non hanno ripercussioni significative a livello finanziario, di personale o di altro tipo per Confederazione, Cantoni o Comuni.

3. Ripercussioni su economia, ambiente e società

La certezza del diritto per quanto riguarda i termini semplificherà il cambio dell'acquirente dell'elettricità per le parti interessate, aumentando così l'attrattiva degli investimenti nel fotovoltaico.

Le modifiche relative agli impianti fotovoltaici liberamente innestabili apportano certezza giuridica ai loro gestori e ai gestori della rete di distribuzione (GRD) che soggiacciono all'obbligo di ritiro e di remunerazione di elettricità. Inoltre, creano la possibilità per il GRD di prevedere, durante la fase di transizione fino all'installazione del sistema di misurazione intelligente, una remunerazione forfettaria per l'elettricità immessa, anche contro la volontà del gestore dell'impianto. Ciò comporta una semplificazione dei processi amministrativi per il GRD.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 10 cpv. 4

I produttori sono liberi di far valere o meno l'obbligo di ritiro e di remunerazione in qualsiasi momento e più volte, entro il termine di un mese previsto dal capoverso 4 (v. precedente numero 1.1.).

Art. 12 cpv. 3

Vedi precedente numero 1.2 «Trattamento degli impianti fotovoltaici liberamente innestabili»

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, art. 31e cpv. 2 lett. b

Cfr. pagina 1, punto 1.2 «Trattamento degli impianti fotovoltaici liberamente innestabili»